

QUESITO:

Buon pomeriggio,

avrei bisogno di un'informazione sul delicato argomento della Privacy.

Sto facendo il sito del mio studio con la rappresentazione dei progetti principali corredati da una documentazione fotografica.

Il tecnico del computer che mi segue mi ha chiesto di verificare se devo far firmare una liberatoria (o l'assenso) ai proprietari degli immobili.

Per quanto riguarda i progetti non dovrei avere problemi perché teoricamente io ne sono il produttore e dovrebbero essere coperti da copyright. Non ho certezze sulle fotografie. Ne sapete qualche cosa ??? Potete darmi alcune indicazioni ???

### **RISPOSTA QUESITO: in ordine alla creazione del sito *online* del proprio studio**

Mi si chiede se un professionista possa pubblicare *online*, sul sito del proprio studio, alcuni progetti elaborati nell'ambito della propria attività professionale unitamente alla documentazione fotografica che attesti la loro realizzazione, in via autonoma, oppure debba acquisire l'assenso da parte dei proprietari degli immobili, oggetto di riproduzione fotografica.

\*\*\*

Occorre precisare che il progetto di architettura, a condizione che sussistano tutti i requisiti di tutelabilità, riceve protezione quale opera d'autore.

Il riferimento è all'art. 2, comma 1) n. 5) L. 633/1941 che ricomprende, nel novero delle opere degne di protezione, **anche i disegni e le opere dell'architettura**. La dizione abbraccia i progetti delle opere architettoniche, le soluzioni architettoniche, così come i progetti (preliminari, definitivi, esecutivi) dell'opera.

Più in particolare, si intendono per "disegni dell'architettura" le rappresentazioni grafiche di tali progetti che possono anche tradursi in *rendering* (in formato elettronico); per "opere dell'architettura" gli immobili, gli *interior design* che formano parte integrante dell'immobile, i parchi e i giardini, i piani regolatori urbanistici, i progetti dell'architettura urbana.

Posto il loro indefettibile carattere creativo, per ricevere tutela non è indispensabile che esprimano una assoluta novità, potendo estrinsecarsi anche in una rielaborazione di opere preesistenti, purché tale da esprimere la personalità dell'autore.

Da quanto sin qui detto scaturiscono due diversi profili, da un lato, il diritto c.d. morale e, dall'altro, quello di tipo economico.

(i) Quanto al diritto morale è indiscusso che il titolare sia l'architetto. Il Testo Unico per la tariffa professionale degli onorari [dell'ingegnere e] dell'architetto (Legge 2 marzo 1949, n. 143) prevedeva che, *“nonostante l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali (scritti) fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'architetto, restano sempre riservati all'architetto i diritti d'autore, conformemente alla legge sul diritto d'autore”*.

(ii) Quanto allo sfruttamento economico delle immagini dell'opera architettonica, il diritto d'autore sussiste, ma non prevale sulla necessità del consenso del proprietario dell'immobile per la realizzazione e pubblicazione delle relative immagini.

Segnalo, per completezza, che l'art. 11 della Legge del diritto d'autore prevede una deroga a quanto sin qui descritto, in quanto diretto a tutelare l'interesse degli enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, alla piena e libera utilizzazione delle opere create e pubblicate nel loro ambito. In pratica ad essi spetterebbe il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome, purché essi abbiano preventivamente commissionato l'opera e siano attivamente intervenuto, quantomeno attraverso l'attività di coordinamento e direzione, nel processo creativo.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, mi parrebbe opportuno che venissero richieste le autorizzazioni ai vari committenti per le riproduzioni fotografiche.

Cordiali saluti

Lucca, 02 settembre 2014

Avv.to Giovanni Iacomini